Bur n. 162 del 18/11/2026

(Codice interno: 596867)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1311 del 10 novembre 2026

Scioglimento dell'Unione montana Bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi. Proroga incarico Commissario liquidatore. L.R. n. 40/2012, art. 6 quinquies.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga dell'incarico del Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi, nominato giusta DGR n. 1071 del 15 settembre 2025. Si confermano i poteri e i compiti allo stesso già attribuiti per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari dell'Ente e la predisposizione di un Piano di successione/liquidazione.

L'Assessore Marco Zecchinato riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni, la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei Comuni montani, al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni, individuando la delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei Comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative statali.

In base alla normativa sopra citata e alle indicazioni del Piano di riordino territoriale (PRT), previsto dall'art. 8 della Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" ed approvato, da ultimo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 16 gennaio 2024, è stata istituita, per successione rispetto alla precedente Comunità montana, l'Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, costituita dai Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi.

L'Unione montana è venuta nel tempo a trovarsi in una situazione di particolare criticità organizzativa e gestionale: l'Ente non svolgeva più alcuna funzione tra quelle indicate dall'art. 5 della Legge regionale n. 40/2012, risultavano inattive o revocate le convenzioni in essere con i Comuni aderenti e la dotazione organica era ridotta a una sola unità di personale, a fronte di una situazione economico-finanziaria complessa evidenziata da plurime irregolarità contabili e debiti fuori bilancio.

Preso atto delle Deliberazioni consiliari del Comune di Belluno (n. 6 del 31 gennaio 2025), del Comune di Ponte nelle Alpi (n. 2 del 25 febbraio 2025) e della conseguente Deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 1 del 19 marzo 2025, approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti ai sensi dell'art. 6 quinquies, comma 1, della Legge regionale n. 40/2012, con Deliberazione n. 655 del 17 giugno 2025 la Giunta regionale ha disposto, in aderenza alle richiamate Deliberazioni, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, dando atto altresì che la Provincia di Belluno è stata individuata quale soggetto competente per l'esercizio delle funzioni attinenti all'area montana di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 40/2012, alla Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e alla Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

Con la medesima DGR n. 655/2025 era stato originariamente individuato un Commissario liquidatore, il quale, tuttavia, ha comunicato la propria indisponibilità ad accettare l'incarico; pertanto, con successiva Deliberazione n. 1071 del 15 settembre 2025, la Giunta regionale ha provveduto a nominare, quale Commissario liquidatore della disciolta Unione montana, il dott. Lorenzo Traina per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, eventualmente rinnovabile con successiva deliberazione di Giunta regionale, confermando, per quanto concerne i compiti del Commissario liquidatore, che essi si sostanziano nella predisposizione di un Piano di successione e liquidazione dell'Unione montana per i cui contenuti si è fatto espresso riferimento alla DGR n. 655/2025, così come alla stessa Deliberazione è stato fatto espresso richiamo per la parte relativa all'attribuzione al Commissario liquidatore dei poteri di Commissario ad acta.

Nel corso del mandato, il Commissario liquidatore ha intrapreso la complessa attività di ricognizione, gestione, collaborazione con soggetti terzi e rendicontazione, al fine della definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari dell'Ente e della sistemazione delle complessive partite debitorie e creditorie, propedeutica alla redazione della proposta di Piano di successione/liquidazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Con due distinte note datate 11 settembre 2026, inviate alla Direzione Enti locali, Polizia locale e Procedimenti elettorali, struttura competente per materia, e acquisite al protocollo regionale in data 14 settembre 2026 con n. 509216 e n. 509226, il Commissario liquidatore, dott. Lorenzo Traina, ha trasmesso una relazione sullo stato delle attività connesse alla liquidazione dell'Ente fino ad allora svolte, nella quale ha dato atto dei risultati conseguiti e delle attività ancora da completare e ha formalizzato un'istanza di proroga dell'attuale incarico, avente decorrenza dal 12 novembre 2025, data di efficacia della nomina e di insediamento nella carica, e durata di 12 mesi.

Rilevato che la Direzione Enti locali, Polizia locale e Procedimenti elettorali ha valutato positivamente l'attività complessivamente svolta, considerando congrua e giustificata l'esigenza rappresentata di prorogare l'incarico del Commissario liquidatore, con il presente provvedimento si propone di approvare la richiesta del Commissario liquidatore, dott. Lorenzo Traina, e conseguentemente di disporre la proroga dell'incarico del medesimo, al fine di assicurare la conclusione ordinata della procedura liquidatoria e la predisposizione della proposta di Piano di successione/liquidazione, con i compiti allo stesso Commissario già assegnati con la DGR n. 1071/2025, da intendersi qui integralmente richiamata e confermata per tutto quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento.

Entro il suddetto termine il Commissario liquidatore presenterà la relazione finale e la proposta di Piano di successione/liquidazione, che verrà successivamente approvato dalla Giunta regionale.

Si conferma come già previsto dalla DGR n. 655/2025 e dalla DGR n. 1071/2025, in capo al Commissario liquidatore l'esercizio delle funzioni di Commissario ad acta della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, con potere di impegnare l'Ente verso l'esterno anche con atti di straordinaria amministrazione, di stipulare contratti e di effettuare aggiudicazioni, ogni qualvolta tali atti e negozi giuridici siano necessari per dare attuazione agli stralci liquidatori ed a quelli che verranno eventualmente successivamente e teleologicamente adottati.

Si stabilisce che al Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi è riconosciuto per l'esercizio delle funzioni commissariali esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Unione montana stessa.

L'efficacia della proroga è condizionata alla presentazione, da parte del Commissario liquidatore, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Si incarica infine il Direttore della Direzione Enti locali, Polizia locale e Procedimenti elettorali degli atti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e in particolare l'art. 6 quinquies;

VISTA la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

VISTA la DGR n. 17 del 16 gennaio 2024;

VISTA la DGR n. 655 del 17 giugno 2025;

VISTA la DGR n. 1071 del 15 settembre 2025;

VISTE le note prot. n. 509216 e n. 509226 dell'11 settembre 2026 trasmesse dal Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2, comma 2;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1071 del 15 settembre 2025, si è provveduto a nominare, quale Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, il dott. Lorenzo Traina per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico, eventualmente rinnovabile con successiva deliberazione della Giunta regionale;
3. di prendere atto che il Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi ha trasmesso alla Direzione Enti locali, Polizia locale e Procedimenti elettorali, con due distinte note datate 11 settembre 2026, acquisite al protocollo regionale in data 14 settembre 2026, con n. 509216 e n. 509226, una relazione sullo stato delle attività connesse alla liquidazione dell'Ente fino ad allora svolte, nella quale ha dato atto dei risultati conseguiti e delle attività ancora da completare e ha formalizzato un'istanza di proroga dell'incarico, che ha avuto inizio il 12 novembre 2025;
4. di prendere atto che la Direzione Enti locali, Polizia locale e Procedimenti elettorali ha valutato positivamente l'attività complessivamente svolta dal Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, considerando congrua e giustificata l'esigenza rappresentata di prorogare l'incarico del Commissario liquidatore;

5. di accogliere, per le motivazioni di cui in premessa, la richiesta del Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi e conseguentemente disporre la proroga, per la durata massima di 12 mesi, dell'incarico del medesimo, al fine di assicurare la conclusione ordinata della procedura liquidatoria e la predisposizione della proposta di Piano di successione/liquidazione;
6. di confermare altresì, come già previsto dalla DGR n. 655/2025 e dalla DGR n. 1071/2025, in capo al Commissario liquidatore l'esercizio delle funzioni di Commissario ad acta della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, con potere di impegnare l'Ente verso l'esterno anche con atti di straordinaria amministrazione, di stipulare contratti e di effettuare aggiudicazioni, ogni qualvolta tali atti e negozi giuridici siano necessari per dare attuazione agli stralci liquidatori ed a quelli che verranno eventualmente successivamente e teleologicamente adottati;
7. di stabilire che entro il termine fissato al punto 5 il Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi presenterà la relazione finale e la proposta di Piano di successione/liquidazione, che verrà successivamente approvato dalla Giunta regionale;
8. di stabilire che al Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi è riconosciuto per l'esercizio delle funzioni commissariali esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Unione montana stessa;
9. di dare atto che l'efficacia della proroga è condizionata alla presentazione, da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Enti locali, Polizia locale e Procedimenti elettorali degli atti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione;
12. di notificare il presente provvedimento al Commissario liquidatore, dott. Lorenzo Traina, ai Comuni di Belluno e di Ponte nelle Alpi e alla Provincia di Belluno;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.